SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (654)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Presiden	TE											P	ag	. 75,	76
CALDORO,	so	ttos	eg	re	tar	io	đi	S	tat	0	per	· i	tr	a-	
sporti .															76
LIBERTIN	E (1	PCI)												76
SEGRETO	(PS	I)													76
VINCELLI (DC), f.f. relatore alla Commis-													S-		
sione .	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•	75,	76

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (654)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e di altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

In assenza del senatore Masciadri, oggi impedito a partecipare ai nostri lavori, prego il senatore Vincelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VINCELLI, f.f. relatore alla Commissione. Come i colleghi sanno, nella se-

12° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

duta del 6 maggio il nostro Gruppo aveva chiesto un rinvio della discussione del disegno di legge per una ulteriore meditazione sullo stesso, richiesta sulla quale la Com missione conveniva.

Il rinvio ha però sollevato alcune preoccupazioni in sede sindacale; tali preoccupazioni non hanno alcun motivo di essere, essendo noi convinti dell'opportunità di approvare il provvedimento, ed al più presto. Si tratta infatti di norme urgenti ed importanti, che si impongono per conferire piena funzionalità al consiglio di amministrazione ed agli altri organi collegiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per cui ne raccomando ai colleghi la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

L I B E R T I N I. Mi sembra che il collega Vincelli abbia detto l'essenziale. Vorrei solo aggiungere che il provvedimento è apparso necessario perchè, a parte le questioni di fondo, per ciò che riguarda i consigli d'amministrazione elettivi l'immissione di sindacalisti non ne invaliderebbe certo il funzionamento, però aprirebbe il problema per tutti gli organi analoghi, creando una situazione di paralisi. È quindi opportuno risolvere il problema approvando il disegno di legge, che d'altronde vede una larga convergenza di parti politiche.

D'altra parte, l'idea di attendere la riforma mi sembra un po' pericolosa, poichè questa avrà un *iter* alquanto difficile e contestato.

S E G R E T O. Sono anch'io favorevole all'approvazione quanto più possibile sollecita del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V I N C E L L I, f.f. relatore alla Commissione. Desidero ribadire il nostro impegno a procedere in tempi spediti per quanto riguarda la riforma dell'Azienda ferroviaria, anche se condivido in proposito quanto osservato dal collega Libertini. Oltretutto sono relatore sulla sua proposta di legge relativa alla stessa materia, e la considero organica e seria.

Ricordo tra l'altro che la 1ª Commissione così si è espressa nel suo parere sul disegno di legge:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno che la modifica della composizione del Consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina venisse più opportunamente definita nell'ambito della riforma dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tuttora all'esame del Governo ».

CALDORO, sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo è fortemente interessato all'approvazione del disegno di legge, che è collegato anche ai problemi della riforma organica dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Mi permetto quindi di sollecitarne l'approvazione, ritenendolo importante anche ai fini del proseguimento del lavoro legislativo sulla materia: com'è noto, infatti, il Ministro si accinge a presentare, di concerto con gli altri Ministri competenti, il provvedimento per la suddetta riforma organica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte di cui alla lettera d) del primo comma, recante norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nella parte sostituita dall'articolo 1 della legge

8^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

22 luglio 1971, n. 583, è apportata la seguente modificazione:

articolo 1, primo comma, lettera g). — È soppresso.

Mi sembra opportuno, ai fini di una più precisa formulazione del testo, proporre un emendamento di carattere formale tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 583, è soppressa la lettera g) del primo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte di cui alla lettera d) del primo comma, recante norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, nell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 583, è soppressa al lettera g) del primo comma.

È approvato.

Art. 2.

Alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

articolo 23. — È soppresso, anche per il testo integrato dall'articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 25;

articolo 25. — È soppresso.

Sempre ai fini di una migliore redazione del testo, propongo un emendamento tendente a sostituire la seconda parte dell'articolo, dalle parole: « articolo 23 » fino alla fine, con la seguente formulazione:

« l'articolo 23, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 25, è soppresso;

l'articolo 25 è soppresso».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

Alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni varie riguandanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 23, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 febbraio 1974, n. 25, è soppresso;

l'articolo 25 è soppresso.

È approvato.

Art. 3.

Sono soppressi tutti i riferimenti contenuti nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina.

Al citato articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n 425, tenuto conto della nuova classificazione del personale ferroviario di cui

8^a Commissione

12° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

« Presso ogni Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una Commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di Ispettore capo superiore ruolo esaurimento, Ispettore capo aggiunto, Ispettore principale ed Ispettore.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della Commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma ».

Risultano anche qui opportune alcune modifiche formali. Propongo anzitutto un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo quindi un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « è aggiunto il seguente comma » con le altre: « sono aggiunti i seguenti commi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

Nell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina.

Al citato articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, tenuto conto della nuova classificazione del personale ferroviario di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi:

« Presso ogni Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una Commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici: di Ispettore capo superiore ruolo esaurimento, Ispettore capo ruolo esaurimento, Ispettore capo aggiunto, Ispettore principale ed Ispettore.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo pareer del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della Commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma ».

È approvata.

Art. 4.

Sono soppressi tutti i riferimenti contenuti nella legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, ed in norme regolamentari, relativi alla competenza del Comitato di esercizio in materia disciplinare.

Agli effetti del precedente comma, tutte le competenze spettanti al Comitato di eserci8^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1980)

zio in base alle norme della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, e delle relative norme di attuazione e regolamentari, sono devolute alla Commissione di disciplina compartimentale.

Sempre ai fini di una più puntuale formulazione, propongo un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

Nella legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle relative norme regolamentari, sono soppressi tutti i riferimenti alla competenza del Comitato di esercizio in materia disciplinare.

Agli effetti del precedente comma, tutte le competenze spettanti al Comitato di esercizio in base alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alle relative norme di attuazione e regolamentari, sono devolute alla Commissione di disciplina compartimentale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

Sono soppressi tutti i riferimenti contenuti nell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1967, n. 668, relativi alla partecipazione dei rappresentanti

del personale nelle Commissioni costituite per i trasferimenti.

Propongo un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

Nell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono soppressi tutti i riferimenti relativi alla partecipazione dei rappresentanti del personale nelle Commissioni costituite per i trasferimenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voi il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI